



COMUNE DI FIUMEDINISI

PROVINCIA DI MESSINA

Partita I.V.A. e

Codice Postale 98022

Codice Fiscale 00352170831

Tel. 0942771001 - Fax 0942771292

DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)	
procedura: aperta articoli 3 comma 37, 55 comma 5 e 91 comma 1, D. Lgs. n. 163 del 2006 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del	
Servizi tecnici di direzione dei lavori, misure, contabilità, assistenza al collaudo ed adempimenti connessi,	
RELATIVI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE FINALIZZATA A SERVIZI E MERCATO DI PRODOTTI TIPICI LOCALI E ARTIGIANATO TRADIZIONALE IMPORTO COMPLESSIVO a base di gara: euro 130.794,77	
C.I.G.: 6058237752	

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico contenente la busta interna «**A**» con la documentazione di cui al successivo capo 2, la busta interna «**B**» con l'offerta tecnica di cui al successivo capo 3 e la busta interna «**C**» con l'**offerta economica** di cui al successivo capo 4, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara:** al seguente indirizzo:

Ente	COMUNE DI Fiumedinisi		Settore	LAVORI PUBBLICI	
Via	PIAZZA Matrice		Numero	s.n.c.	
CAP	98022	Località	Fiumedinisi	Provincia	(ME)

- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), tramite posta e/o posta celere o corriere, e a loro rischio, entro il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **xx/xx/xxxx** pena l'esclusione dalla gara. E' ammessa la presentazione del plico direttamente al protocollo dell'Ente presso Comune di Fiumedinisi (Me) – Piazza Matrice ;
- c) l'invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima, nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: «**Documenti di gara: NON APRIRE**»;
- f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si

intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;

- g) le buste interne devono essere chiuse e recare l'intestazione del mittente; le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (**busta «B -Offerta tecnica»**) e l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (**busta «C -Offerta economica»**) devono essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura, con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere obbligatoriamente al proprio interno tre buste recanti la dicitura inequivocabile, rispettivamente, come segue:

«A -Documentazione»	«B -Offerta tecnica»	«C -Offerta economica»
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

2. Contenuto della prima busta interna «A -Documentazione»:

- a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:
 - a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
 - a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara la situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
- c) dichiarazione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
 - c.1) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al successivo Capo 2.2;
 - c.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
 - c.3) dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.4;
- d) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- e) indicazione del professionista (un solo soggetto persona **fisica**, tra i professionisti appartenenti al concorrente) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesto al **punto VI.3), lettera e), del bando di gara**;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermo restando quanto previsto al successivo Capo 5.1:
 - f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
 - f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera b), distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili di società**, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto:

- g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2);
- g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
- g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi capi 2.1 e 2.3;
- g.5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
- h) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione:
 - k.1) del domicilio eletto per le comunicazioni;
 - k.2) dell'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
 - k.3) del numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- i) attestazione della Stazione appaltante di avvenuta presa visione degli atti con le modalità di cui al successivo capo 5.3, richiesta al **punto V.2, lettera I), del bando di gara**; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante;
- l) limitatamente ai concorrenti con dipendenti oppure, se senza dipendenti, comunque obbligati alla contribuzione INPS o INAIL: ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC, a titolo collaborativo e acceleratorio, il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
 - m.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - m.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - m.3) per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva o assicurativa.

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, capo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale si attesti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto III.2.1) del bando di gara, con le seguenti modalità:

- 1) identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:
 - a) **liberi professionisti singoli o associazioni professionali di cui alla legge n. 1815 del 1939**, rispettivamente il titolare o tutti i professionisti associati;
 - b) **società di professionisti** (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006), tutti i professionisti soci, distinguendo tra:
 - b.1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - b.2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;
 - c) **società di ingegneria** (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006):
 - c.1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - c.2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - c.3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
 - c.4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello

svolgimento dell'incarico;

d) **tutti i concorrenti:**

d.1) i dipendenti tecnici nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

d.2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partiva IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

e) **tutti i concorrenti:** indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), limitatamente ai punti c.1), c.3) e c.4), nonché di cui alla precedente lettera d) ove per le relative professioni esistano gli albi professionali;

f) **società di professionisti, società di ingegneria e società consortili:** iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.C al decreto legislativo n. 163 del 2006;

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, eccetto quanto previsto alla lettera m-bis), della predetta norma; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b) (misure di prevenzione e delle cause ostative antimafia), devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:

b.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;

b.2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939: tutti i professionisti associati;

b.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;

b.4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;

b.5) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, comprese le condanne per le quali sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:

c.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;

c.2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939: tutti i professionisti associati;

c.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;

c.4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;

c.5) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del

- 1990;
- e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
 - h) iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 d. lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
 - i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
 - l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
 - l.2) se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - l.3) se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
 - n) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);
 - o) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come indicati alla precedente lettera b), che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
 - p) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:
 - o.1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - o.2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- 3) ad eccezione dei soli liberi professionisti singoli: dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), con riguardo ai soggetti elencati allo stesso numero 2), lettera c), che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:

- a) se vi siano, oppure non vi siano, associati (in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939), soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (in caso di società cooperative o di società di capitali), direttori tecnici (in caso di società di ingegneria), o procuratori speciali o institori, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi della precedente lettera a), alternativamente:
- b.1) l'assenza a loro carico di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta;
- b.2) la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, indicazione di tali provvedimenti e contestuale dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- 4) ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- 5) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
- a) che non partecipa alla gara se alla medesima gara partecipa un consorzio che utilizza i requisiti del concorrente oppure che concorra per conto del concorrente indicandolo come esecutore;
- b) che non partecipa alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo oppure in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
- c) che non partecipa alla gara se contemporaneamente partecipa alla medesima gara, in qualsiasi forma, una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il concorrente, un associato, un socio, un dipendente o un consulente su base annua con rapporto esclusivo, è amministratore, socio, dipendente o consulente su base annua con rapporto esclusivo; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario;
- 6) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara. Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 207 del 2010, e all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dichiarato ai sensi del precedente Capo 2, lettera c), punto c.1), costituito dal fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del citato D.P.R. n. 207 del 2010, realizzato nei **migliori 5 (cinque) esercizi tra gli ultimi 10 (dieci) esercizi** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto dal candidato, come individuato al **punto III.2.3), lettera a), del bando di gara**, nella seguente misura:

decennio riferimento: anni	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A = importo a base di gara (valore stimato di cui al punto II.2.1) del bando	€ 130.794,77									
B = Requisito minimo: totale fatturato in servizi nei migliori 5 (cinque) esercizi tra gli ultimi 10 (dieci) esercizi	€ 261.585,54									
C = B/A = Rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di gara:	non inferiore a 2 volte									

la dichiarazione deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili considerati migliori ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto tra il totale nello stesso periodo e l'importo dei corrispettivi posto a base di gara.

Per le società per i quali l'esercizio non coincida con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per i liberi professionisti individuali, le associazioni di professionisti, le società di persone, le cooperative, ove non tenuti alla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per gli operatori economici esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del

bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, punto III.2.3) del bando di gara:

- a) i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 207 del 2010, dichiarati ai sensi del precedente capo 2, lettera c), punto c.2), devono essere posseduti dal concorrente nelle misure che seguono;
- b) servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti di cui al successivo punto b.1), svolti **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a **ciascuna delle classi e categorie** ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949 attribuite al **punto III.2.3), lettera a), del bando di gara**, per un importo dei lavori medesimi, **per ciascuna classe e categoria**, non inferiore a **1,50** volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, individuato al **punto III.2.3), lettera b), del bando di gara**:

decennio di riferimento: dal			01	01	2004	al		31	12	2014	
definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949						Importo dei lavori				Requisito minimo:	
classe	categoria	Descrizione sommaria			oggetto del servizio				Importo dei lavori		
IV	OG1	edifici civili e industriali			€ 2.057.289,34				€ 3.085934,01		
II	OG11	Impianti			€ 342.414,85				€ 513.622,27		

Il concorrente **deve allegare una distinta dei lavori** per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (**distintamente per ciascuna classe e categoria**), del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b 1), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

- b.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di seguito specificati, che concorrono al raggiungimento del requisito nella misura percentuale ivi indicata:
- coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione: max 50% del requisito minimo richiesto;
 - direzione dei lavori; max 50% del requisito minimo richiesto, in corrispondenza delle relative classi e categorie;
- b.2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto b.1); tuttavia all'importo dei lavori ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla successiva lettera c);
- b.3) ai fini del requisito, non sono ammessi lavori appartenenti a classi o categorie diverse da quelle richieste ed espressamente indicate al precedente punto b.1);
- b.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- b.5) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello liquidato qualora il lavoro sia ultimato;
 - quello posto in appalto qualora il lavoro sia ancora in corso;
 - i servizi svolti in raggruppamento con altri professionisti, vanno assunti in riferimento alla quota percentuale di attività svolta dal concorrente nell'ambito dell'associazione;
- b.6) ai fini dell'affidamento dei servizi e dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli articoli 252, comma 2, e 263, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo degli importi deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del candidato; sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;
- c) servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 107 del 2010, nei limiti di cui al successivo punto C.1), (cosiddetti "servizi di punta"), svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a **ciascuna delle classi e categorie** ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949 attribuite al **punto VI.3), lettera q), del bando di gara**, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori

(coppia di lavori), **per ciascuna classe e categoria**, non inferiore a **0,50** volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, individuato al **punto III.2.3), lettera b), del bando di gara:**

decennio di riferimento: dal			01	01	2003	al	31	12	2012
definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949						Importo dei lavori		Requisito minimo:	
classe	categoria	descrizione sommaria			oggetto del servizio		Importo di 2 lavori		
IV	OG1	Edifici civili			€ 2.057.289,34		€ 1.028.644,27		
III	a	Impianti			€ 342.414,85		€ 171.207,42		

Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (**distintamente per ciascuna classe e categoria**), del tipo di servizio tra quelli di cui alla successiva lettera c.1), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale dichiarazione può essere sostituita dalla individuazione inequivocabile del lavoro e della coppia di lavori di cui al presente requisito, nella **distinta** di cui alla precedente lettera b). A tale scopo:

c.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di seguito specificati, che concorrono al raggiungimento del requisito nella misura percentuale ivi indicata:

- coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione: max 50% del requisito minimo richiesto;
- direzione dei lavori; max 50% del requisito minimo richiesto, in corrispondenza delle relative classi e categorie;

c.2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi tra quelli di cui al precedente punto e.1); tuttavia l'importo dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera b);

c.3) per quanto non diversamente previsto si applicano e sono efficaci tutte le altre condizioni e i criteri relativi ai lavori di cui alla precedente lettera b);

d) personale tecnico medio annuo utilizzato **negli ultimi 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a **2 (due)** volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato al **punto III.2.3), lettera d), del bando di gara:**

quinquennio di riferimento: dal			01	01	2009	al	31	12	2013
Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:			4			Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico		8	

Ai fini del presente requisito:

d.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- I titolare in caso di libero professionista individuale;
- tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
- i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, (escluso l'articolo 61, comma 2), del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, solo se con contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399;

d.2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in

giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);

- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3.

2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professionisti.

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente Capo 2.1, numero 1):

- a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

a.1) ingegnere per la direzione dei lavori di impiantistica

a.2) un tecnico per la funzione di direttore operativo / ispettore di cantiere, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione;

Il soggetto di cui al punto a.2 esplica la sua l'attività solo in presenza del tecnico laureato anziano.

Il direttore dei lavori dovrà garantire la sua presenza in cantiere almeno due volte la settimana durante l'orario di lavoro; di tale avvenuto adempimento dovrà essere data prova secondo modalità da concordare con il RUP. Dopo tre ingiustificate assenze si procederà all'avvio del procedimento per la rescissione del contratto.

2.5. Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione: ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), per un periodo di cinque anni dalla costituzione possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al precedente Capo 2.3, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, se costituite nella forma di società di capitali.

3. Contenuto della seconda busta interna «B - Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta, esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica. La valutazione dell'offerta tecnica, ai sensi del punto **IV.2.1) del bando di gara**, riguarda i seguenti elementi:

1. documentazione di servizi relativi a interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento, di cui al punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara:

documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

peso 40

2. relazione metodologica, di cui al punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara, su:

adeguatezza delle attività da svolgere e metodi adottati; adeguatezza delle risorse umane e strumentali da utilizzare; organizzazione del cantiere e della sicurezza; soluzioni innovative e/o proposte migliorative consistente in una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori

peso 35

- a) la documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti modalità:

a.1) Pena la mancata valutazione del criterio, documentazione di servizi affini: una documentazione per ognuno dei servizi costituita da non più di quattro cartelle, nel caso di schede di formato A4, e non più di 2 (due) cartelle, nel caso di schede di formato A3;

- a.2) **Pena la mancata valutazione del criterio, relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico, sull'organizzazione del cantiere e della sicurezza, e proposta progettuale:** una relazione descrittiva costituita da non più di 8 (otto) cartelle, nel caso di schede di formato A4, e non più di 4 (quattro) cartelle, nel caso di schede di formato A3;
- b) ai fini della precedente lettera a), per "cartelle A4" che costituiscono le relazioni si intendono pagine in formato ISO A4, con scrittura non inferiore al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per pagina, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per gli indici o per le copertine; per "elaborato grafico A3" che costituiscono elaborati o altri allegati di natura prevalentemente grafica si intendono fogli in formato ISO A3; nel conteggio un "elaborato grafico A3" può essere surrogato da due elaborati in formato ISO A4;
- c) le relazioni e gli elaborati devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente Capo 3, distintamente per sub-elementi nel caso l'elemento sia articolato e suddiviso in sub-elementi, in ogni caso con una soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione;
- d) in merito alle formalità della documentazione:
- d.1) tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove "N" è il numero di ciascuna pagina e "NN" il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;
- d.2) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati;
- e) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta «**C -Offerta economica**»; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti importi in valori assoluti;
- f) l'offerta tecnica:
- f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- g) all'offerta tecnica si applicano le condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera e).

Non saranno ammessi all'apertura della busta contenete l'offerta economica, i concorrenti che, ai sensi dell'articolo 266 comma 3 del D.P.R. 207/2010, non raggiungeranno nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio minimo di punti 30/100.

4. Contenuto della terza busta Interna - «C - Offerta economica»

In questa busta, a pena di esclusione e fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo, deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica costituita dall'offerta di prezzo di cui al successivo Capo 4.1.

4.1. Offerta di prezzo cui al punto IV.2.1), numero 3, del bando di gara.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è Indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

- c) il ribasso è indicato con non più di **3 (tre)** cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell'importo posto a base di gara;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1);
- g) all'offerta di prezzo si applicano le condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera f).

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 266 comma 1, lettera c, punto 1, del D.P.R. 207/2010, la percentuale di massimo ribasso ritenuta adeguata ed ammissibile, in relazione al tipo di intervento da realizzare, è pari al 40% e, pertanto, **il ribasso massimo dovrà essere contenuto entro il 40%.**

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

5.1. Raggruppamenti temporanei:

- a) la stazione appaltante non si avvale della facoltà di cui all'articolo 261, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui agli operatori economici raggruppati non è richiesto il possesso di un quota minima di requisiti economico-finanziari e tecnici; il requisito dei "servizi di punta" (coppie di lavori per i quali sono stati svolti i servizi), ex articolo 263, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010, ai sensi dell'articolo 261, comma 8, del D. P.R. n. 207 del 2010, non è frazionabile, nel senso che il requisito, di cui al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara**, e al capo 2.3, lettera c), non può essere dimostrato, per ogni singola classe, attraverso la somma dei requisiti dei singoli soggetti, pena l'esclusione dalla gara;
- c) qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i requisiti richiesti al predetto operatore economico possono essere raggiunti cumulando quelli messi a disposizione dall'operatore economico ausiliario alle condizioni di cui al successivo capo 5.2; è fatto salvo il divieto di frazionamento di ciascun singolo lavoro che concorre al requisito di cui alla precedente lettera b);
- d) ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; il professionista abilitato da meno di cinque anni può essere: un operatore economico raggruppato; un amministratore o un socio della società di professionisti o di ingegneria, un componente dell'associazione professionale, oppure un dipendente o un collaboratore con contratto su base almeno annua, di uno degli operatori economici raggruppati; un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito.

5.2. Avvalimento.

l'avvalimento non è ammesso.

5.3. Presa visione degli atti.

Stante la particolarità dell'intervento è imposto l'obbligo di presa visione degli atti da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera I), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera I), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) la presa visione deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. (per concorrenti organizzati in forma

- societaria) o certificato di iscrizione ad Ordini o Albi professionali, può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto;
- b) il soggetto che effettua la presa visione degli atti, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera a), la data e l'ora della visita; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le modalità e nei termini di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera b), la data e l'ora della visita;
 - c) al soggetto che effettua la presa visione degli atti è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua la presa visione degli atti può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
 - d) in caso di raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora costituito, la presa visione degli atti può essere effettuata da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati;
 - e) in caso di consorzio stabile la presa visione degli atti può essere effettuata a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha preso visione degli atti per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, la presa visione degli atti per il consorzio si ha per non fatta, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l'eventuale accertamento delle condizioni di cui all'articolo 38, comma I, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Il progetto è consultabile presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiumedinisi(ME) – Piazza Matrice - il lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 10,00 alle ore 12,00, ed il lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, con possibilità di estrarre copia su supporto cartaceo e/o informatico con spese a carico del concorrente.

6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile;
 - a.2) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
 - a.3) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.4) presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1) nel cui plico di invio manca una o più d'una delle buste interne, o con documentazione concernente l'offerta tecnica o economica interna al plico ma esterna alle buste interne pertinenti, oppure le cui buste interne non siano contrassegnate con le lettere «A», «B» e «C»;
 - b.2) le cui buste interne «**B -Offerta tecnica**» oppure «**C -Offerta economica**», presentano modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presentano strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- c) sono esclusi dopo l'apertura della busta interna «**A - Documentazione**», i concorrenti:
 - c.1) che non hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute in una diversa busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
 - c.2) che hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
 - c.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto, oppure non hanno allegato la distinta dei servizi svolti o tale distinta

- riporti importi insufficienti;
- c.4) che hanno dichiarato di voler subappaltare servizi in misura incompatibile rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente, in contrasto con l'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;
 - c.5) da costituirsi in raggruppamento temporaneo, che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del capo 4.1, lettera f), punto f.2);
 - c.6) costituiti o da costituirsi in raggruppamento temporaneo, che non hanno dichiarato i servizi o le parti di servizi da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 - c.7) costituiti o da costituirsi in raggruppamento temporaneo, che non hanno indicato la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010;
 - c.8) costituiti da un consorzio stabile di società, che non hanno indicato le società consorziate che contribuiscono al possesso dei requisiti non posseduti direttamente dal consorzio, oppure non eseguendo i servizi in proprio non hanno indicato il consorziato per il quale concorrono; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti c.1), c.2) e c.3), operano anche nei confronti degli operatori economici consorziati che contribuiscono al possesso dei requisiti non posseduti direttamente dal consorzio e nei confronti del consorziato per il quale il consorzio concorre;
- d) sono esclusi dopo l'apertura della busta interna «**B -Offerta Tecnica**»:
- d1) i concorrenti che non hanno presentato la documentazione e gli elaborati necessari alla valutazione degli elementi di cui al **punto IV.2.1), numeri 1 e 2 del bando di gara**;
 - d2) **Non saranno ammessi** all'apertura della busta contenete l'offerta economica, **i concorrenti che non raggiungeranno nella valutazione dell'offerta tecnica**, ai sensi dell'articolo 266 comma 3 del D.P.R. 207/2010, **un punteggio minimo di punti 30/100.**
- e) sono esclusi dopo l'apertura della busta interna «**C -Offerta Economica**»:
- e1) i concorrenti che non hanno presentato nessuna offerta economica, mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dal valore stimato dei servizi di cui al **punto II.2.1), del bando di gara**;
 - e2) **i concorrenti che**, ai sensi dell'articolo 266 comma 1, lettera c, punto 1, del D.P.R. 207/2010, ritenendo che la percentuale di massimo ribasso ritenuta adeguata ed ammissibile, in relazione al tipo di intervento da realizzare, è pari al 40%, **hanno offerto un ribasso sul prezzo superiore al 40%.**
- f) sono comunque esclusi, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, i concorrenti:
- f.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorziato indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - f.2) che hanno violato il divieto di partecipazione plurima ai sensi dell'articolo 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno violato uno dei divieti di cui all'articolo 36, comma 5, o all'articolo 49, comma 2, lettera f), o comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o che si trovano nella situazione di Incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;
 - f.3) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, è accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - f.4) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - f.5) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
--

1. Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo di cui all'allegato M al D.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni che seguono:

- a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1) del bando di gara**, in base alla documentazione contenuta nella busta «**B -Offerta tecnica**» di cui alla Parte prima, Capo 3:
- a.1) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario secondo le linee guida di cui all'allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010, che qui viene richiamato esplicitamente;
- a.2) l'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui al successivo Capo 3, lettera c), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- a.3) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

	$A_i = P_i / P_{max}$	-	$B_i = P_i / P_{max}$
dove:			
A_i	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i) variabile da zero a uno (art. 266 c.4 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010);		
B_i	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i) variabile da zero a uno (art. 266 c.4 lett. b) del D.P.R. n. 207/2010);		
P_i	è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame risultante dal confronto a coppie;		
P_{max}	è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;		

- b) la valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.1) del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta «**C -Offerta economica**»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:

b.1) al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte prima, Capo 4.1, i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

	per $A_i \leq A_{soglia}$: $C_i = X * A_i / A_{soglia}$
	per $A_i > A_{soglia}$: $C_i = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$
dove:	
C_i	è il coefficiente attribuito al concorrente i_{esimo} ;
A_i	è il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i_{esimo} ;
A_{soglia}	è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
X	= 0,85 ;

- c) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo; tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
- d) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$K_i = A_i \times P_a + B_i \times P_b + c_i \times P_c$	
dove:	
K_i	è il punteggio totale attribuito al concorrente i_{esimo}
A_i, B_i, C_i	sono i coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale attribuiti al concorrente i_{esimo} previsti al punto IV2.1 del bando di gara
P_a, P_b, P_c	è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del punto IV.2.1 del bando di gara

e) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara:

e.1) risultino attribuiti contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'offerta di prezzo di cui alla Parte prima, capo 4.1, sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a **20 su 25**);
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a **60 su 75**);

f) nei casi di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante procede alla valutazione di congruità delle offerte anormalmente basse, utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al successivo capo 9;

g) qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte tecniche rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera e), punto e.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;

h) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;

i) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «**B- Offerta tecnica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 =A; 2 =B» e così di seguito in progressione;

a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «**C- Offerta economica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste «**B -Offerta tecnica**» e «**C -Offerta economica**» sul banco degli incanti;

b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all'apertura della busta «**A - Documentazione**» contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare:

b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati esclusi ai sensi della Parte prima, capo 6, lettera d), punto d.1), abbiano presentato l'apposita busta chiusa contenente la dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta busta resta ferma la verifica di cui al successivo capo 4, lettera a), punto a.7);

b.2) che i consorzi stabili di società di cui all'articolo 90, comma I, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e uno o più d'uno dei consorziati che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio oppure sono stati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre, non abbiano partecipato separatamente presentando offerte concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi ai sensi dell'articolo 36, comma 5;

b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure ausiliari, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di ausiliari per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;

b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi comprese le diverse dichiarazioni;

- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne «**B -Offerta tecnica**» e «**C -Offerta economica**» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara; qualora per qualunque motivo la seduta debba essere interrotta o sospesa, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne contenenti l'offerta economica nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara;
- e) qualora il numero dei concorrenti ammessi non sia superiore a due, il soggetto che presiede il seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale, quindi procede ai sensi del successivo Capo 3;
- f) qualora il numero dei concorrenti ammessi sia superiore a due, il soggetto che presiede il seggio di gara:
 - f.1) ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti economico-finanziari e di capacità tecnico-organizzativa di cui ai **punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara**, quindi richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, **entro 7 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei predetti requisiti, con le modalità di cui al successivo Capo 9.1;
 - f.2.) dichiara sospesa la seduta e riconvoca il seggio di gara in data compatibile con i tempi prescritti per la presentazione della comprova dei requisiti di cui al precedente punto f.1);
- g) il soggetto che presiede il seggio di gara nella data e all'ora stabilite ai sensi della precedente lettera f), punto f.2), oppure in altra data utile, anteriore all'apertura delle offerte:
 - g.1) verifica la documentazione pervenuta a comprova dei requisiti;
 - g.2) procede, qualora si siano verificate le condizioni, alle esclusioni e ai conseguenti adempimenti di cui al successivo Capo 9.2;
 - g.3) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale, quindi procede ai sensi del successivo Capo 3;

3. Apertura della busta interna «**B - Offerta tecnica**» e formazione graduatoria provvisoria:

- a) la Commissione giudicatrice in una seduta pubblica, della quale è data notizia ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo I, lettera g), con almeno **3 (tre)** giorni di anticipo; procede all'apertura delle buste interne «**B - Offerta tecnica**», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;
- b) la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne «**B - Offerta tecnica**» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- c) nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica:
 - c.1) **Documentazione di servizi relativi a interventi affini, di cui al punto IV.2.I), numero 1, del bando di gara:** l'adeguatezza della rappresentazione dei servizi prestati e la loro maggior affinità a quelli oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento alle categorie e classi di cui alle tariffe professionali;
 - c.2) **relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico, di cui al punto IV.2.I), numero 2, del bando di gara:** la maggior adeguatezza di quanto indicato nella relazione stessa, in rapporto agli elementi di riferimento, tenendo presente che non hanno rilievo le metodologie o i livelli di adeguatezza che siano identici o meramente ripetitivi di quanto previsto dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile; la più razionale soluzione di allestimento e organizzazione del cantiere, la riduzione delle interferenze con l'agibilità degli spazi e la minimizzazione dei rischi e degli inconvenienti potenzialmente pregiudizievoli per tutti i soggetti coinvolti; il più razionale layout

funzionale, la miglior integrazione ambientale e paesaggistica, le più efficienti soluzioni che consentono una migliore fruibilità dell'immobile;

- d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale.

4. Apertura della busta interna «C -Offerta economica» e formazione graduatoria finale:

- a) Il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste Interne «**C -Offerta economica**» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
- a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, in lettere;
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);
 - a.5) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);
 - a.6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente Capo 1, lettere c) e d);
 - a.7) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 38, D.lgs. 163/2006, il seggio di gara, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti e, limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, procede all'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
 - a.8) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- b) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi inferiori alle soglie di anomalia di cui al Capo 1, lettera e), punto e.1), per cui non ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
- c) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi pari o superiori alle soglie di cui al Capo I, lettera e), punto e.1), per cui ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, essa è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del citato decreto legislativo e del successivo Capo 10; quindi il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a.8);
- d) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice: d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
- d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - d.3) nel caso di cui alla precedente lettera c), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del successivo Capo 10;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

5. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) del bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) le osservazioni di cui alla lettera c) sono annotate a verbale, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora siano giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;
- f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1, lettera g).

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, non rilevate in precedenza;
- b) sono escluse dopo l'apertura della busta interna «**B -Offerta tecnica**», le offerte:
 - b.1) che non siano sottoscritte dal concorrente, o siano sottoscritte con modalità diverse da quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, lettera d), trattandosi di offerta che deve essere ascrivibile senza incertezze al concorrente in quanto parte integrante delle obbligazioni contrattuali in caso di aggiudicazione; In caso di raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti è causa di esclusione la mancata sottoscrizione anche di uno solo degli operatori economici raggruppati;
 - b.2) che contengano elementi o condizioni peggiorativi rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante;
 - b.3) che, in relazione alla documentazione illustrante le modalità di svolgimento dei servizi o le future attività connesse, di qualunque natura, presentino soluzioni alternative o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco, o comunque in violazione delle prescrizioni di cui alla Parte prima, Capo 3, lettera f);
 - b.4) in contrasto con la normativa tecnica applicabile o con disposizioni legislative o regolamentari, vigenti in qualunque delle materie applicabili all'oggetto dell'incarico, salvo che per determinati e specifici aspetti per i quali la documentazione a base di gara abbia ammesso esplicitamente la possibilità di deroga o di variante;
 - b.5) che rendano palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte l'offerta economica contenuta nella busta «**C -Offerta economica**»;
- c) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna «**C -Offerta economica**», le offerte:
 - c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora formalizzati, anche di uno solo degli operatori economici raggruppati;
 - c.2) che rechino l'indicazione di offerta alla pari oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre;
 - c.3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
 - c.5) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, non contengano l'impegno a costituirsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera 1), punto f.1);
 - c.6) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, fuori dai casi di cui al precedente punto c.5), contengano l'impegno a costituirsi senza l'indicazione dell'operatore economico designato capogruppo recante altre indicazioni

incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- c.7) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali sia accertata che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
 - d.1) di concorrenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.2) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara come sanzionabili con l'esclusione, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.3) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
 - d.4) di concorrenti che non hanno comprovato il possesso dei requisiti in ottemperanza al procedimento di verifica di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - d.5) di concorrenti per i quali, dopo la fase di ammissione, siano sopravvenute una o più condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, come definite dal disciplinare di gara, accertate con qualunque mezzo dalla stazione appaltante.

7. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
 - a.3) alla comprova, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al successivo Capo 8, del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto III.2.2) e al punto III.2.3) del bando di gara**, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente Capo 2, lettera f);
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con apposito provvedimento del competente organo della stazione appaltante, oppure quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che la stazione appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva, con provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il trascorso del termine, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti

richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

- e) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 3, costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il contratto di incarico;
- f) il ribasso sul prezzo offerto dall'aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 4.1, si applica anche a tutte le prestazioni parziali come previste dal contratto disciplinare di incarico.

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio stabile la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
 - a.3) depositare la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 269 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dello schema tipo 2.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per l'avvio della progettazione, qualora anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
 - b.1) se con dipendenti, una dichiarazione cumulativa:
 - attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) se trattasi di società consorzio, il certificato della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale del concorrente in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva o assicurativa;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.2), nonché di cui alla lettera b), devono essere

assolti:

- c.1) da tutti i soggetti raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'operatore economico capogruppo mandatario, qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c.2) dal consorzio qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; qualora siano state individuate più consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le società consorziate indicate, per il tramite del consorzio;
- d) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede a richiedere il risarcimento dei danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

9.1. Documentazione da presentare a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti è la seguente:

- a) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 207 del 2010, richiesti **al punto III.2.2) del bando di gara**, è costituita:
 - a.1) per i concorrenti in forma societaria, da copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative;
 - a.2) per i concorrenti in forma diversa da quella societaria, da copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
 - a.3) registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
 - a.4) qualora il concorrente abbia svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 2010, e dalla documentazione di cui al precedenti punti a.1), a.2) e a.3) non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi da quello relativo alle attività diverse;
 - a.5) per tutti i concorrenti, da copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;
 - a.6) altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera di richiesta;
- b) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010, richiesti **al punto III.2.3), lettera b), del bando di gara** (lavori per i quali sono stati svolti i servizi) per un numero di lavori tra quelli dichiarati dai concorrenti, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
 - b.1) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc), così come definito nelle tabelle allegate al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;
 - b.2) il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);

- b.3) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
- b.4) i professionisti che hanno svolto il servizio;
- c) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettera b), del bando di gara**, (la coppia dei lavori relativi per i quali sono stati svolti i cosiddetti "servizi di punta") è la medesima prevista alla precedente lettera a);
- d) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara** (personale tecnico utilizzato), è costituita da:
- d.1) per i soci attivi, dall'estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 254 e 255 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- d.2) per i dipendenti dai libri matricola e dai libri paga, per i periodi fino al 31 dicembre 2008, dal libro unico del lavoro di cui al d.m. 9 luglio 2008 per i periodi a partire dallo gennaio 2009, nonché, ove ritenute utili, dalle denunce o distinte relative ai versamenti contributivi;
- d.3) per i professionisti consulenti con contratti almeno su base annua e con rapporto esclusivo, iscritti ai rispettivi Ordini e muniti di partita IVA, dalla copia del relativo contratto, da copia delle fatture o da copia dei registri fiscali che riportino queste ultime;
- d.4) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;
- d.5) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, per i contratti in corso al 24 ottobre 2003 (ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dal Corte Costituzionale, sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;
- d.6) la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nelle annualità utili, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito e descritto nella Parte prima, capo 2.3. lettera d); tale prospetto deve essere redatto con i criteri di cui allo schema seguente:

Primo anno: dal 20 al 20_						
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data (**) iniziale	Data (***) finale	
1						
2						
...						
n-1						
n						
X1 =	$\sum (1 \div n)$	Giorni totali nel primo anno Parte Prima, Capo 2.3.5, punto b.2)				
Secondo anno: dal 20 al 20_						
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data (**) iniziale	Data (***) finale	
1						
2						

....						
n-1						
n						
X1 =	$\sum (1 \div n)$	Giorni totali nel primo anno Parte Prima, Capo 2.3.5, punto b.2)				
Terzo anno: dal			20_	al		20_
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data (**) iniziale	Data (***) finale	
1						
2						
....						
n-1						
n						
X1 =	$\sum (1 \div n)$	Giorni totali nel primo anno Parte Prima, Capo 2.3.5, punto b.2)				

Calcolo come descritto alla Parte prima, Capo 2.3, lettera d):

X =	$X1 + X2 + X3$	Giorni totali complessivi nei tre anni	
Y =	$X / 365$	Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni	
Z =	$Y / 3$	Personale medio annuo (nel triennio)	<input style="width: 50px;" type="text" value=" , "/>

(*) Titolare, associato, socio attivo, dipendente, professionista consulente su base annua e rapporto esclusivo, collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua.

(**) Se la data di inizio del rapporto è anteriore all'annualità considerata indicare come "data iniziale" la data di inizio della stessa annualità;

(***) Se il rapporto è ancora in corso alla fine dell'annualità considerata, indicare come "data finale" la data finale della stessa annualità.

9.2. Mancata comprova dei requisiti.

- a) quando la prova di cui al precedente capo 9.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- c) in caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio nonché ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio se diversi; l'esclusione di un operatore economico consorziato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- d) in caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti.

10. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

10.1.Modalità di verifica delle giustificazioni: qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente capo 4, lettera d), punto d.3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);

- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

10.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni devono riguardare:
- a.1) l'economia del procedimento di svolgimento dei servizi;
 - a.2) le soluzioni tecniche o procedurali adottate nello svolgimento dei servizi;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;
 - a.6) fermo restando quanto previsto al precedente punto a.2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte seconda, capo 9.1, presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
- b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b.2) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari o superiore alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.4) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture attrezzature o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che, in relazione alle prestazioni del personale indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
 - c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza connesse al luogo di lavoro ai sensi degli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché dell'allegato XXXIV allo stesso decreto, poste a carico dello studio o della società;
 - c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.4) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) al prezzo di specifiche prestazioni per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) al costo del personale, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - d.3) al consumo di materiale: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) alle attrezzature hardware e software e altre attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori, se del caso, delle manutenzioni e riparazioni, e degli altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) ai trasporti: tenendo conto dei costi di trasferimento, delle eventuali spese di vitto e alloggio necessarie per lo svolgimento del servizio;
 - d.6) alle spese generali e costi indiretti: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gestione e direzione generale dello studio o della società;
 - eventuali consulenze, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative alle prestazioni;
 - premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.7) utile;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari e da un proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del servizio;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
--

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, ovvero deve adattare o completare qualora non

siano previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;

- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Dd.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera k), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**, al Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti:

Telefono:	0942771001	Fax:	0942771292
e-mail ordinaria:	sta@comune.fiumedinisi.me.it		
e-mail certificata (PEC):	comune.fiumedinisi@legalmail.it		

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://www.comune.fiumedinisi.me.it>

3) Disposizioni finali:

a. computo dei termini:

- a.1) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- a.2) ai sensi dell'articolo 124, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, negli atti della presente procedura, ovunque ricorra l'espressione "data di pubblicazione del bando" si intende la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- b. **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo:

- saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in

- possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
 - qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento è subordinato alla verifica di congruità dell'offerta di cui all'articolo 87 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui alla Parte Seconda, capo 9, qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;
- c. **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Messina, con esclusione della competenza arbitrale;
- d. **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento, nella persona del geom. Pietro D'Anna;
 - d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e. **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia sede / sezione di Catania con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 10 (dieci) giorni
 - e.2) il termine di 30 (trenta) giorni per la notificazione decorre:
 - dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;

- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente In sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f. **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
 - f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g. **norme richiamate:** faranno parte del successivo contratto, anche se non materialmente allegati:
- g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - g.2) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara;
 - g.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare;
 - g.4) il progetto esecutivo approvato con Determina n. ... del ;
 - g.5) il Capitolato d'Oneri;
- h. **riserva di aggiudicazione:** la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- i. **divieti legali conseguenti all'aggiudicazione:** ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'appalto o alla concessione dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l'aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico. Qualora si verifichi una delle predetti condizioni ostative, l'aggiudicazione è revocata e trova applicazione l'articolo 2237, primo comma, del codice civile, salvo che le condizioni di incompatibilità siano rimosse entro i 10 (dieci) giorni successivi alloro verificarsi.

Fiumedinisi, lì

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area